

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,  
avv. Andrea Canzian, componente  
avv. Serena Imbriani, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Andrea Merlino, ha pronunciato all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

**CS-1/2021-2022 RECLAMO della A.S.D.C. FIUME VENETO - BANNIA (Campionato "Giovanissimi Under 15" – 1° fase provinciale) in merito alla decisione del G.S.T. (gara A.S.D.C. FIUME VENETO – BANNIA / A.S.D. CALCIO MANIAGO VAJONT in programma il 14.11.2021), della ripetizione della gara ex art. 10, comma 5 lett. c) C.G.S. (in C.U. n° 43 del 24.11.2021 della Delegazione Provinciale di Pordenone)**

Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Provinciale di Pordenone n° 43 dd 24.11.2021 il G.S.T. comminava la squalifica del calciatore n. 10 del Fiume Veneto – Bannia, Bianco Mattia per n. 2 giornate effettive, disponendo altresì la ripetizione della gara ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. c) del C.G.S. ravvisando l'errore tecnico nella condotta del direttore di gara, che dapprima (30° minuto del primo tempo) aveva espulso il sopra citato calciatore, salvo poi consentire allo stesso di proseguire sino a conclusione (risultato maturato sul campo di 4-2 per il Fiume Veneto – Bannia).

Avverso tale decisione il Fiume Veneto – Bannia formalizzava in data 28.11.2021 a mezzo PEC un reclamo comunicato anche alla controinteressata Maniago Vajont, evidenziando come l'arbitro, nel rapporto consegnato a fine gara alle due società, avesse indicato sì l'espulsione del calciatore Bianco Mattia, precisando però come la stessa fosse stata "tolta"; la reclamante, da ciò argomentando, ha ritenuto pertanto come del tutto legittimamente l'arbitro avesse modificato la propria originaria decisione, e conseguentemente ha chiesto doversi confermare il risultato acquisito sul campo; non veniva peraltro censurata la squalifica contestualmente disposta a carico del calciatore interessato dalla espulsione poi "revocata", né richiesta la audizione.

Preliminarmente questa Corte Sportiva d'Appello rileva come il reclamo non sia stato preceduto da alcun preannuncio nel termine di giorni due dalla pubblicazione della decisione che si è inteso impugnare (art. 77, comma 2 CGS), avendo appunto la reclamante unicamente formalizzato il proprio reclamo quattro giorni dopo la pubblicazione del provvedimento del G.S.T.

Il preannuncio di reclamo, secondo quanto previsto dal C.G.S., è obbligatorio (*"Il reclamo **deve** essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte **entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare**"*) e i termini previsti dal Codice *"salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono **perentori**"* (art. 44, comma 6 del C.G.S.).

Non si tratta peraltro – il preannuncio – di una mera formalità procedurale, ma di un adempimento che ha il preciso scopo, laddove come qui si discuta della ripetizione o meno di una gara, di precluderne la omologazione ovvero – come in questo caso, in cui è stata disposta la ripetizione della gara oggetto di reclamo – di evitare il compimento di inutile attività amministrativa da parte del Comitato (o della Delegazione Provinciale), finalizzata alla immediata fissazione della nuova data di svolgimento dell'incontro.

Pur dandosi atto di altro orientamento (rif. Corte Sportiva d'Appello Nazionale, sez. III, n. 90/2019 del 30.11.2019) sia pure autorevole, questa Corte Sportiva d'Appello ritiene di aderire alla posizione maggioritaria ed espressa in numerosi precedenti omologhi (rif. tra le varie Corte d'Appello Sportiva della Liguria in C.U. n. 23 del 25.10.2019), che ribadiscono il fatto che il C.G.S. usi il termine "deve" e preveda nel contempo la perentorietà dei termini dallo stesso indicati, incidentalmente evidenziandosi come solo in caso di reclamo completo di motivazione e proposto entro il termine di giorni due prescritto per il suo preannuncio, l'impugnazione potrebbe essere ritenuta ammissibile (rif. Corte Sportiva d'Appello del Veneto, in C.U. n. 33 del 06.10.2021).

Trattandosi dunque di condizione di procedibilità, la mancanza del tempestivo preannuncio non consente l'esame nel merito – ferma restando peraltro l'autonoma e ulteriore ragione di inammissibilità ai sensi dell'art. 49, comma 4 ultimo periodo C.G.S. del reclamo qui all'esame, essendo stato lo stesso redatto all'evidenza in forma del tutto generica – non essendo necessaria al riguardo la fissazione di udienza in assenza di richiesta di audizione da parte della reclamante e non essendo vulnerata in alcun modo la posizione della controinteressata, che alcun ulteriore elemento potrebbe aggiungere a conforto e sostegno della propria posizione.

Conseguentemente resta confermata la decisione del G.S.T. e la gara va dunque ripetuta.

**P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- dichiara inammissibile il reclamo;
- dispone incamerarsi il contributo di cui all'art. 48 C.G.S.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.